

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
1999/C 131/01	Tassi di cambio dell'euro	1
1999/C 131/02	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche	2
1999/C 131/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1532 — BP Amoco/Atlantic Richfield) ⁽¹⁾	4
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
1999/C 131/04	Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode	5
	Progetto di accordo interistituzionale relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode	10
	Progetto di decisione della commissione, del ... 1999, che istituisce l'Ufficio per la lotta antifrode	11
1999/C 131/05	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2377/90 che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale	14

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

III *Informazioni*

Commissione

1999/C 131/06

MEDIA II — Sviluppo e distribuzione (1996-2000) — Realizzazione di un programma di incoraggiamento allo sviluppo e alla distribuzione di opere audiovisive europee — Invito a presentare proposte 8/99 — Sostegno allo sviluppo di progetti di produzione e di imprese di produzione 16

IT

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**11 maggio 1999**

(1999/C 131/01)

1 euro	=	7,4327	corone danesi
	=	325,3	dracme greche
	=	8,942	corone svedesi
	=	0,6619	sterline inglesi
	=	1,0732	dollari USA
	=	1,5618	dollari canadesi
	=	129,97	yen giapponesi
	=	1,6082	franchi svizzeri
	=	8,2215	corone norvegesi
	=	79,04945	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,597	dollari australiani
	=	1,9125	dollari neozelandesi
	=	6,63605	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(1999/C 131/02)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

(GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8).

- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE

(GU L 81 del 26.3.1988, pag. 75).

- Direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE

(GU L 100 del 19.4.1994, pag. 30).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento (1)	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi (2)
1999/187/A	Legge recante modifica della legge viennese sul servizio antincendio e la protezione contro l'inquinamento dell'aria	23.7.1999
1999/191/I	Schema di decreto interministeriale a modifica ed integrazione del decreto del ministero dell'interno 19 marzo 1990 concernente norme per il rifornimento di carburanti a mezzo di contenitori-distributori mobili per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri	20.7.1999
1999/192/D	Secondo regolamento recante modifica del regolamento relativo ai nuovi prodotti e ai nuovi ingredienti alimentari	22.7.1999
1999/193/F	Progetto di ordinanza relativa al controllo metrologico degli etilometri	22.7.1999
1999/194/S	Prescrizioni dell'Ente per la sicurezza in materia di energia elettrica concernenti l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici ad alta tensione (prescrizioni relative a corrente ad alta tensione)	26.7.1999
1999/195/A	RVS 13.74 sorveglianza, controllo e prova di opere d'arte (manufatti); dispositivi di esercizio e di sicurezza per tunnel stradali	28.7.1999
1999/196/NL	Decreto del (data) recante norme relative alla divulgazione di dati, da parte dei gestori delle reti e dei servizi pubblici di telecomunicazione, finalizzati alle ricerche sulle telecomunicazioni (decreto sulla divulgazione di dati di telecomunicazione)	27.7.1999
1999/197/D	Decima legge recante modifica della legge sui prodotti medicinali	23.7.1999
1999/198/D	Prescrizione Reg TP 324 ZV 131 per l'omologazione di apparecchiature di radiocomando per il servizio mobile terrestre ad uso privato (nömL) operanti nella banda di frequenze 868-870 MHz	23.7.1999
1999/199/D	Prescrizione Reg TP 323 ZV 011 per l'omologazione di apparecchiature digitali punto-multipunto per ponti radio per il servizio radio fisso, operanti nella banda 26 GHz con diversi protocolli di accesso (FDMA e TDMA)	23.7.1999
1999/200/E	Progetto di regolamento del catalogo dei giochi	2.8.1999
1999/201/E	Progetto di regio decreto recante adeguamento delle cisterne di benzina al regio decreto sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV)	27.7.1999
1999/202/E	Progetto di regolamento sul gioco del «bingo»	27.7.1999
1999/203/E	Progetto di regolamento sugli apparecchi per giochi ricreativi e d'azzardo	27.7.1999
1999/204/S	Prescrizioni dell'Ente nazionale per le politiche agricole relative alla necessità di proteggere le specie animali da riproduzione	29.7.1999
1999/205/E	Progetto di regio decreto che fissa le norme d'igiene per la lavorazione, il trasporto e il commercio dei cibi preparati	2.8.1999

Riferimento ⁽¹⁾	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi ⁽²⁾
1999/206/NL	Decreto recante modifica del decreto sulle esenzioni dal divieto di scarica fuori dagli impianti (ceneri AVI)	30.7.1999
1999/207/F	Decreto relativo alle condizioni tecniche d'allacciamento alla rete pubblica di trasporto degli impianti di produzione d'energia elettrica aventi potenza installata inferiore o uguale a 120 MW	27.7.1999

⁽¹⁾ Anno, numero di registrazione, Stato membro autore.

⁽²⁾ Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

⁽³⁾ Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

⁽⁴⁾ Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 9, secondo comma, terzo trattino della direttiva 83/189/CEE.

⁽⁵⁾ Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94, secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 83/189/CEE debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, di modo che queste ultime siano inopponibili ai singoli.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 324 del 30 ottobre 1996.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1532 — BP Amoco/Atlantic Richfield)

(1999/C 131/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 4 maggio 1999 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa BP Amoco plc (BP Amoco) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme di Atlantic Richfield Company (ARCO) a seguito di acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— BP: produzione, raffinazione, commercializzazione e trasporto di petrolio grezzo, gas, prodotti derivati dal petrolio, prodotti petrolchimici;

— ARCO: produzione, raffinazione, commercializzazione e trasporto di petrolio grezzo, gas, prodotti derivati dal petrolio.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1532 — BP Amoco/Atlantic Richfield, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode ⁽¹⁾

(1999/C 131/04)

COM(1999) 140 def. — 98/0329(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE, il 29 marzo 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti,

(1) considerando che le istituzioni e gli Stati membri attribuiscono grande importanza alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ed alla lotta contro le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari del trattato CE e dall'articolo 183 A del trattato CEEA;

(2) considerando che è necessario dispiegare tutti i mezzi disponibili per conseguire tali obiettivi, tenuto conto in particolare del compito di svolgere indagini conferito a livello comunitario, pur conservando la ripartizione e l'equilibrio delle responsabilità, attualmente esistenti tra il livello nazionale e il livello comunitario;

(3) considerando che, per potenziare i mezzi di lotta contro le frodi, la Commissione, con decisione 1999/.../CE, CECA, Euratom ⁽²⁾, ha istituito al proprio interno l'Ufficio per la lotta antifrode (in prosieguo: «l'ufficio»), incaricato di svolgere le indagini amministrative contro le frodi; che essa ha dotato tale ufficio di piena indipendenza nello svolgimento dei compiti di controllo e di verifica sul posto nell'ambito del diritto comunitario;

(4) considerando che la decisione 1999/.../CE, CECA, Euratom prevede, relativamente alla funzione inquirente, che l'ufficio eserciti le competenze attribuite dal legislatore comunitario, nei limiti e nei modi determinati da quest'ultimo;

(5) considerando che è opportuno affidare all'ufficio l'esercizio delle competenze conferite alla Commissione dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ⁽³⁾; che è inoltre opportuno consentire all'ufficio di esercitare le altre competenze conferite alla Commissione per eseguire controlli e verifiche sul posto negli Stati membri ed in particolare per riscontrare le irregolarità, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽⁴⁾;

(6) considerando che, tenuto conto della necessità di potenziare la lotta contro le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari delle Comunità, l'ufficio deve poter svolgere le indagini interne nelle istituzioni e negli organismi istituiti dai trattati CE e CEEA o sulla base dei medesimi (in prosieguo: «le istituzioni e gli organismi»);

(7) considerando che le indagini devono essere condotte nel pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ed in particolare del principio dell'equità, del diritto della persona coinvolta a pronunciarsi sui fatti che la riguardano e del diritto a che la conclusione dell'indagine si fondi unicamente su elementi aventi valore probatorio; che a tal fine le istituzioni e gli organi devono determinare le condizioni e le modalità secondo le quali devono svolgersi le indagini interne; che occorrerà modi-

⁽¹⁾ GU C 21 del 16.1.1999.⁽²⁾ Cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.⁽⁴⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

ficare lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (in prosieguo: «lo statuto») al fine di definire i diritti e gli obblighi dei funzionari e degli altri agenti nell'ambito delle indagini interne;

- (8) considerando che le indagini interne possono essere condotte solo se all'ufficio viene garantito l'accesso a tutti i locali delle istituzioni e degli organismi nonché a qualsiasi informazione o documento in loro possesso;
- (9) considerando che, per garantire l'indipendenza dell'ufficio nell'esecuzione dei suoi compiti, è opportuno attribuire al suo direttore il potere di avviare le indagini di propria iniziativa oppure su richiesta di uno Stato membro o, se del caso, di un'istituzione o di un organismo;
- (10) considerando che spetta alle autorità competenti nazionali, o eventualmente alle istituzioni ed agli organismi, decidere, in base alla relazione redatta dall'ufficio, sui provvedimenti da prendere a seguito delle indagini; che, per intensificare la lotta contro le frodi, è opportuno autorizzare il direttore dell'ufficio a trasmettere direttamente alle autorità giudiziarie interessate, qualora lo ritenga opportuno, qualsiasi informazione sulle indagini in corso;
- (11) considerando che è opportuno determinare le modalità secondo le quali gli agenti dell'ufficio assolveranno il loro compito e il direttore eserciterà le proprie competenze per quanto riguarda lo svolgimento delle indagini da parte degli agenti dell'ufficio;
- (12) considerando che, per il successo della cooperazione tra l'ufficio, gli Stati membri e le istituzioni o gli organismi interessati, è necessario agevolare lo scambio d'informazioni nel rispetto del carattere riservato delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio, provvedendo affinché fruiscono della tutela prevista per i dati di questa natura;
- (13) considerando che, affinché si tenga conto dei risultati delle indagini svolte dagli agenti dell'ufficio e affinché vengano presi i necessari provvedimenti consequenziali, si deve prevedere che le relazioni possano costituire elementi di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari; che, a tale scopo, dette relazioni vanno redatte tenendo conto dei criteri di elaborazione delle relazioni amministrative nazionali;
- (14) considerando che l'ufficio deve godere d'indipendenza per l'assolvimento dei propri compiti; che nondimeno deve poter avvalersi del parere di esperti nella lotta contro le frodi; che a tal fine è opportuno che l'ufficio sia assistito da un comitato di vigilanza composto da personalità indipendenti, esperte nella materia di competenza dell'ufficio;

- (15) considerando che le indagini amministrative devono svolgersi sotto la direzione del direttore dell'ufficio, in piena autonomia rispetto alle istituzioni ed agli organismi comunitari e rispetto al comitato di vigilanza;
- (16) considerando che il conferimento all'ufficio del compito di svolgere indagini amministrative per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità non può avere l'effetto di ridurre la tutela giuridica delle persone interessate, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei dati personali e il rispetto della riservatezza delle informazioni raccolte mediante tali indagini; che si deve inoltre garantire ai funzionari e altri agenti delle Comunità una tutela giuridica equivalente a quella prevista dagli articoli 90 e 91 dello statuto;
- (17) considerando che, dopo un periodo di tre anni, è opportuno procedere ad una valutazione delle attività dell'ufficio;
- (18) considerando che il presente regolamento lascia immutate le competenze e responsabilità degli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità; che il conferimento ad un ufficio indipendente del compito di svolgere indagini amministrative esterne rispetta appieno il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3 B, secondo comma, del trattato CE; che attraverso l'attività di un simile ufficio si potrà rendere più efficace la lotta contro le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari della Comunità e che il tal modo si rispetta anche il principio di proporzionalità;
- (19) considerando che, ai fini dell'adozione del presente regolamento, i soli poteri d'azione previsti dal trattato CE sono quelli dell'articolo 235 e che i soli poteri d'azione previsti dal trattato CEEA sono quelli dell'articolo 2 o 3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo e funzioni

Al fine di potenziare la lotta contro le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, l'Ufficio per la lotta antifrode (in prosieguo: «l'ufficio»), svolge indagini amministrative negli Stati membri nonché all'interno delle istituzioni e degli organismi istituiti dai trattati istitutivi di tali Comunità o in base a questi stessi trattati (in prosieguo: «istituzioni ed organismi»).

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento si intende per «indagine» l'insieme dei controlli, delle verifiche e delle iniziative che gli agenti dell'ufficio svolgono nell'esercizio delle loro funzioni per la lotta contro le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari delle Comunità e, se del caso, per l'accertamento della natura irregolare di tali attività.

Articolo 3

Indagini esterne

L'ufficio esercita la competenza ad eseguire controlli e verifiche sul posto negli Stati membri, conferita alla Commissione dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

Nell'ambito delle sue funzioni d'indagine, l'ufficio può esercitare la competenza ad eseguire i controlli e le verifiche di cui all'articolo 9 del regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95;

Tali controlli e verifiche (in prosieguo: «le indagini esterne») sono eseguiti secondo le condizioni e modalità previste dal presente regolamento e dagli atti che conferiscono alla Commissione la competenza ad eseguire indagini esterne.

Articolo 4

Indagini interne

1. L'ufficio svolge le indagini amministrative all'interno delle istituzioni e degli organismi al fine di tutelare gli interessi finanziari delle Comunità.

Tali indagini amministrative (in prosieguo: «le indagini interne») sono svolte secondo le condizioni e modalità stabilite dal presente regolamento nonché, sino alla modificazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (in prosieguo: «lo statuto»), dalle decisioni adottate da ciascuna istituzione od organismo. Le istituzioni si concertano sulla disciplina da istituire mediante tali decisioni.

L'ufficio ha accesso a qualsiasi informazione in possesso delle istituzioni o degli organismi nonché ai locali dei medesimi. Le istituzioni e gli organismi vengono informati quando gli agenti dell'ufficio svolgono un'indagine nei loro locali o consultano un documento od un'informazione in loro possesso. L'ufficio può riprodurre qualsiasi documento od informazione in possesso delle istituzioni o degli organismi ed all'occorrenza prenderne possesso per evitare qualsiasi rischio di sottrazione.

Qualora emerga la possibilità di un coinvolgimento personale di un funzionario od agente, l'avvio o il proseguimento dell'indagine interna nei suoi confronti vengono comunicati all'istituzione o all'organismo di appartenenza.

2. Le condizioni e modalità delle indagini interne recano norme riguardanti in particolare quanto segue:

- a) l'obbligo dei funzionari ed agenti delle istituzioni e degli organismi di cooperare con gli agenti dell'ufficio e di informarli;
- b) l'obbligo d'informazione preliminare che incombe all'ufficio in caso di accesso alle informazioni ed ai locali delle istituzioni e degli organismi nonché di avvio o prosecuzione di un'indagine relativa ad un funzionario od agente personalmente coinvolto;
- c) le regole di procedura che gli agenti dell'ufficio devono osservare nell'esecuzione delle indagini interne nonché le garanzie dei diritti delle persone implicate in un'indagine interna.

Articolo 5

Avvio delle indagini

1. Le indagini esterne sono avviate con decisione del direttore dell'ufficio, su iniziativa di questo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Le indagini interne sono avviate con decisione del direttore dell'ufficio, su iniziativa di questi o su richiesta dell'istituzione o dell'organismo in cui dovranno svolgersi.

Articolo 6

Esecuzione delle indagini

1. Il direttore dell'ufficio dirige l'esecuzione delle indagini.

2. Per eseguire i loro compiti, gli agenti dell'ufficio presentano una procura scritta, indicante la loro identità e qualifica.

3. Gli agenti dell'ufficio incaricati di un'indagine devono essere muniti, per ogni loro intervento, di un mandato scritto del direttore, indicante l'oggetto e lo scopo della medesima.

4. Nel corso dei controlli e delle verifiche sul posto, il comportamento degli agenti dell'ufficio è conforme alle regole e agli usi vigenti per i funzionari dello Stato membro interessato, e, se del caso, allo statuto nonché alle decisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma.

5. Le indagini si svolgono in modo continuativo per un periodo di tempo proporzionale alle circostanze ed alla complessità del caso. Qualora un'indagine sia in corso da oltre dodici mesi, il direttore informa il comitato di vigilanza di cui all'articolo 11 sulle ragioni che impediscono la conclusione dell'inchiesta e sul periodo di tempo necessario per la sua chiusura.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti cooperino con gli agenti dell'ufficio per quanto necessario all'esecuzione dei loro compiti.

Articolo 7

Informazione reciproca

Le istituzioni e gli organismi, nonché gli Stati membri per quanto consentito dal diritto interno, trasmettono all'ufficio, a sua richiesta o di propria iniziativa, ogni documento e informazione di cui dispongono, necessari per le indagini in corso.

Essi trasmettono inoltre all'ufficio ogni documento e informazione in loro possesso che ritengono utile, in linea generale, per la lotta contro le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari delle Comunità.

Articolo 8

Riservatezza e tutela dei dati

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito d'indagini esterne ed interne sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della tutela prevista per le informazioni analoghe dal diritto nazionale dello Stato membro nel quale tali informazioni sono state raccolte e dall'omologa normativa vigente per le istituzioni e gli organismi comunitari.

In particolare, tali informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni od organismi comunitari ovvero negli Stati membri, sono tenuti a conoscerle a motivo delle loro funzioni e possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari delle Comunità soltanto previo consenso

dello Stato membro in cui sono state raccolte oppure dell'istituzione od organismo interessato.

2. Il direttore provvede affinché gli agenti dell'ufficio e tutti coloro che agiscono sotto la sua autorità rispettino le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela dei dati personali, in particolare quelle di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.

Articolo 9

Relazioni sulle indagini

1. Al termine di un'indagine, l'ufficio redige sotto l'autorità del direttore una relazione finale, che contiene in particolare i fatti accertati, l'eventuale indicazione del danno finanziario e le conclusioni dell'indagine.

2. Le relazioni finali sono redatte tenendo conto delle modalità procedurali previste nella legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali, le relazioni in oggetto costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene. Le relazioni sono soggette alle medesime regole di valutazione riguardanti le relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali e hanno valore identico rispetto ad esse.

3. La relazione redatta in seguito a un'indagine esterna ed ogni documento utile ad essa pertinente vengono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

4. La relazione redatta in seguito a un'indagine interna ed ogni documento utile ad essa pertinente vengono trasmessi all'istituzione o all'organismo interessato.

Articolo 10

Provvedimenti consequenziali alle indagini

1. Salvo il disposto degli articoli 8 e 9, l'ufficio può, se lo ritiene opportuno, trasmettere in qualsiasi momento alle autorità competenti degli Stati membri interessati le informazioni ottenute nel corso delle indagini esterne nonché, all'istituzione interessata o all'organismo interessato, le informazioni ottenute nel corso delle indagini interne. In quest'ultimo caso, l'ufficio informa direttamente le autorità giudiziarie dello Stato membro interessato qualora ne ravvisi la necessità in considerazione della gravità delle informazioni ottenute. Esso ne informa il comitato di vigilanza.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

2. Nel caso delle indagini interne, l'istituzione o l'organismo decide sui provvedimenti consequenziali da prendere in base alla relazione dell'ufficio.

Articolo 11

Comitato di vigilanza

1. L'ufficio è assistito da un comitato di vigilanza composto da cinque personalità indipendenti in possesso nei rispettivi paesi dei requisiti necessari per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali, di alte funzioni di controllo o dell'insegnamento del diritto pubblico o penale a livello universitario. Dette personalità sono nominate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione di comune accordo.

2. Il mandato dei membri ha una durata di tre anni. Esso è rinnovabile.

Allo scadere del mandato, essi restano in funzione finché non si sia provveduto al rinnovo del mandato oppure alla loro sostituzione.

3. Nell'adempimento dei loro doveri, i membri non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione od organismo.

4. Il comitato di vigilanza designa il proprio presidente.

Esso adotta il proprio regolamento interno.

5. Su domanda del direttore dell'ufficio o di propria iniziativa, il comitato di vigilanza trasmette al direttore pareri sulle attività dell'ufficio, senza interferire sulle indagini in corso. Il direttore trasmette ogni anno al comitato di vigilanza il programma delle indagini.

6. Il comitato di vigilanza adotta ogni anno un rapporto d'attività, che trasmette alle istituzioni.

Articolo 12

Direttore

L'ufficio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dalla Commissione, di concerto con il Parlamento europeo e il Consiglio, per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta. Ai fini della sua nomina, la Commissione, previo parere favorevole del comitato di vigilanza, forma un elenco di vari candidati aventi i requisiti necessari, in seguito ad un invito a presentare candidature che, se del caso, viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il direttore non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione od organismo nell'adempimento dei doveri relativi all'avvio ed allo svolgimento delle indagini esterne ed interne

ed alla presentazione delle relazioni finali redatte in esito a tali indagini.

Esso riferisce regolarmente al Parlamento europeo ed al Consiglio sui risultati delle indagini svolte dall'ufficio, rispettando la riservatezza delle medesime nonché i diritti fondamentali delle persone interessate e, in pendenza di procedimenti giudiziari, le norme nazionali relative a detti procedimenti.

Articolo 13

Bilancio

Gli stanziamenti dell'ufficio, il cui importo globale è iscritto in una linea di bilancio particolare all'interno della parte «A» della sezione del bilancio generale delle Comunità europee relativa alla Commissione, sono esposti dettagliatamente in un allegato a detta parte.

I posti assegnati all'ufficio sono elencati in un allegato della tabella dell'organo della Commissione.

Articolo 14

Controllo di legittimità

Sino alla modificazione dello statuto, ogni funzionario e altro agente delle Comunità può presentare al direttore dell'ufficio, secondo le modalità di cui all'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto, un reclamo contro un atto che gli arrechi pregiudizio, compiuto dall'ufficio nell'ambito di un'indagine interna. L'articolo 91 dello statuto si applica alle decisioni prese su tali reclami.

Articolo 15

Relazione di valutazione

Nel corso del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle attività dell'ufficio, corredata eventualmente di proposte intese a modificarne o ampliarne i compiti.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Progetto di

ACCORDO INTERISTITUZIONALE

relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

richiamandosi alle conclusioni del Consiglio del 15 marzo 1999, formulate in esito ad un dibattito approfondito con i rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione,

prendendo atto della decisione 1999/.../CE, CECA, Euratom della Commissione del ... 1999, che istituisce l'Ufficio per la lotta antifrode; considerando il regolamento (CE, Euratom) n. ... del Consiglio, del ... 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode, il quale dispone che l'ufficio apra e conduca indagini amministrative all'interno delle istituzioni e degli organismi istituiti dai trattati CE e CEEA o in base ad essi,

ritenendo che tali indagini debbano svolgersi secondo modalità equivalenti, qualunque sia l'istituzione o l'organismo interessato; che l'attribuzione di tale compito all'ufficio non incide sulla responsabilità propria delle istituzioni e degli organismi e non riduce affatto la tutela giuridica delle persone interessate; che essi devono pertanto concertarsi al fine di istituire una disciplina comune in attesa della modificazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (in prosieguo: «lo statuto»),

invitando le altre istituzioni e gli organismi ad aderire al presente accordo,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1) adottare una disciplina comune intesa a consentire all'Ufficio per la lotta antifrode di svolgere le indagini all'interno

della loro istituzione; tale disciplina comprenderà i provvedimenti esecutivi necessari per agevolare il regolare svolgimento delle indagini interne; in attesa della modificazione dello statuto, questi provvedimenti esecutivi verteranno in particolare sui diritti e sugli obblighi spettanti ai funzionari ed altri agenti in occasione dello svolgimento delle indagini interne alla loro istituzione, nel pieno rispetto dei principi relativi ai diritti dell'uomo e alla tutela delle libertà fondamentali;

- 2) istituire tale disciplina e renderla immediatamente efficace mediante una decisione interna basata sul modello allegato al presente accordo e non discostarsi da tale modello, se non quando lo richiedano particolari esigenze proprie della singola istituzione;
- 3) riconoscere la necessità di trasmettere all'ufficio, per acquisirne il parere qualsiasi richiesta di sospensione dell'immunità giurisdizionale dei funzionari od agenti connessa all'eventuale commissione di atti illeciti nei settori di competenza dell'ufficio;
- 4) comunicare all'ufficio le disposizioni da essi adottate per l'attuazione del presente accordo in conformità alla decisione allegata.

Il presente accordo può essere modificato solo con il consenso esplicito delle istituzioni firmatarie.

Il presente accordo entra in vigore il 1° giugno 1999.

Fatto a Bruxelles, il ...

*Per il
Parlamento europeo
Il Presidente*

*Per il Consiglio
dell'Unione europea
Il Presidente*

*Per la Commissione
delle Comunità europee
Il Presidente*

Progetto di
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del ... 1999
che istituisce l'Ufficio per la lotta antifrode

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 162,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 16,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 131,

- (1) considerando che le istituzioni e gli Stati membri attribuiscono grande importanza alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ed alla lotta contro le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari comunitari; che l'importanza di tale azione è confermata dall'articolo 209 A del trattato CE, dall'articolo 78 decimo del trattato CECA e dall'articolo 183 A del trattato CEEA;
- (2) considerando che è necessario utilizzare tutti i mezzi disponibili per raggiungere tali obiettivi, con particolare riguardo alla funzione d'indagine conferita a livello comunitario, pur conservando la ripartizione e l'equilibrio delle responsabilità, attualmente esistenti, tra il livello nazionale e quello comunitario;
- (3) considerando che il compito di svolgere indagini amministrative per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità era sinora affidato alla «Task Force coordinamento della lotta antifrode», subentrata all'Unità di coordinamento della lotta antifrodi (UCLAF);
- (4) considerando che per rendere più efficace la lotta contro le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari delle Comunità è necessario istituire un Ufficio per la lotta antifrode, il quale dovrà svolgere le funzioni d'indagine con piena indipendenza;
- (5) considerando che la definizione delle funzioni di tale ufficio deve comportare il trasferimento al medesimo delle attribuzioni della «Task Force Coordinamento della lotta antifrode»,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione dell'Ufficio

È istituito l'Ufficio per la lotta antifrode (in prosieguo: «l'ufficio»).

Funzioni dell'ufficio

1. L'ufficio esercita le competenze della Commissione in materia di indagini amministrative esterne ed interne ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità, così come le sono state attribuite dal legislatore comunitario ed entro i limiti e secondo le modalità da questo stabiliti.

La Commissione e le altre istituzioni e gli altri organismi istituiti dai trattati, o sulla base dei medesimi (in prosieguo: «le istituzioni e gli organismi»), possono affidare all'ufficio anche funzioni d'indagine in altri settori.

2. L'ufficio è incaricato dello sviluppo della strategia di lotta contro le frodi ed altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari delle Comunità.

3. L'ufficio è incaricato di preparare le iniziative legislative e regolamentari della Commissione in materia di lotta contro la frode ed altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari delle Comunità, ferme restando le attribuzioni settoriali di altri servizi della Commissione.

4. L'ufficio è incaricato di qualsiasi altra attività operativa della Commissione in materia di lotta contro la frode ed altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari delle Comunità, in particolare di quanto segue:

- a) sviluppare le infrastrutture necessarie,
- b) raccogliere e utilizzare le informazioni,
- c) fornire l'aiuto della Commissione alla cooperazione con gli Stati membri,
- d) prestare assistenza tecnica alle altre istituzioni e agli organismi nonché alle autorità nazionali competenti.

5. L'ufficio è l'interlocutore diretto delle autorità di polizia e giudiziarie.

Articolo 3

Indipendenza nell'esercizio delle funzioni d'indagine

L'ufficio esercita i poteri d'indagine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in piena indipendenza. Nell'esercizio delle sue competenze, il direttore dell'ufficio non sollecita né accetta istruzioni dalla Commissione, da governi, da altre istituzioni o da organismi.

*Articolo 4***Comitato di vigilanza**

Nell'esercizio delle funzioni d'indagine l'ufficio è assistito da un comitato di vigilanza, la cui composizione e le cui competenze sono determinate dal legislatore comunitario.

*Articolo 5***Direttore**

1. L'ufficio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dalla Commissione, previa concertazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta. Per la nomina del direttore, la Commissione, previo parere favorevole del comitato di vigilanza, forma un elenco di vari candidati aventi i requisiti necessari, in seguito ad un invito a presentare candidature che, se del caso, viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il direttore è responsabile dello svolgimento delle indagini.

2. La Commissione esercita nei confronti del direttore i poteri spettanti all'Autorità che ha il potere di nomina. I provvedimenti in forza degli articoli 87, 88 e 90 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee sono adottati con decisione motivata della Commissione, sentito il comitato di vigilanza, e sono comunicati per conoscenza al Parlamento europeo ed al Consiglio.

*Articolo 6***Funzionamento dell'ufficio**

1. Il direttore esercita nei confronti del personale dell'ufficio i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee all'Autorità che ha il potere di nomina e quelli conferiti dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

Fatto a Bruxelles, il ...

all'Autorità competente per concludere i contratti d'assunzione. Egli è autorizzato a delegare i suoi poteri.

2. Il direttore, sentito il comitato di vigilanza, comunica tempestivamente al direttore generale del bilancio un progetto preliminare di bilancio da iscrivere nella linea particolare del bilancio generale annuale relativa all'ufficio.

3. Il direttore è l'ordinatore per l'esecuzione della linea di bilancio particolare relativa all'ufficio. Egli è autorizzato a delegare i suoi poteri.

4. Le decisioni della Commissione relative alla propria organizzazione interna si applicano all'ufficio in quanto compatibili con le disposizioni del legislatore comunitario riguardanti l'ufficio stesso, nonché con la presente decisione e le sue modalità d'applicazione.

*Articolo 7***Sostituzione della «Task force Coordinamento della lotta antifrode»**

L'ufficio sostituisce la «Task force Coordinamento della lotta antifrode».

Fino al primo giorno del mese successivo alla nomina del direttore dell'ufficio, alla direzione dell'ufficio provvede il direttore della «Task force Coordinamento della lotta antifrode».

*Articolo 8***Decorrenza di efficacia**

La presente decisione ha effetto dal 1° giugno 1999.

Per la Commissione

ALLEGATO

Progetto

«MODELLO DI DECISIONE»

DECISIONE DEL/DELLA [ISTITUZIONE]

del/dell' ... 1999

riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi e altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari della Comunità

ISTITUZIONE,

Articolo 5

Obbligo di cooperazione

visto [base giuridica]

I servizi e tutti i funzionari o agenti del/della [Istituzione] sono tenuti ad assicurare agli agenti dell'ufficio piena cooperazione e tutta l'assistenza necessaria per le indagini. A tale scopo, forniscono agli agenti dell'ufficio ogni utile elemento informativo ed esplicativo.

Articolo 1

Obbligo dei servizi d'informare l'ufficio

I direttori generali ed i capiservizio del/della [Istituzione] informano immediatamente l'ufficio di ogni elemento fattuale di loro conoscenza che faccia presumere il verificarsi d'irregolarità passibili di costituire una frode, di frodi o di ogni altra attività finanziaria illecita.

Articolo 6

Informazione sull'accesso ai locali e ai documenti interni

Il direttore dell'ufficio informa previamente il direttore generale o il caposervizio interessato del/della [Istituzione] circa l'intenzione di accedere ai locali e ai documenti interni del/della [Istituzione].

Articolo 2

Obbligo d'informazione in capo ai funzionari e agli agenti

Ogni funzionario o agente del/della [Istituzione] il quale venga a conoscenza di elementi fattuali che facciano presumere il verificarsi d'irregolarità passibili di costituire una frode, di frodi o di ogni altra attività finanziaria illecita ne informa immediatamente il proprio direttore generale o caposervizio oppure, se lo ritenga utile, direttamente l'ufficio.

In caso di urgenza o quando esigenze di riservatezza non consentano una simile informazione preliminare, vengono previamente informati il segretario generale e il direttore generale del personale e dell'amministrazione.

Articolo 7

Informazione dei superiori gerarchici riguardo all'indagine

In nessun caso i funzionari e agenti del/della [Istituzione] possono subire un trattamento ingiusto o discriminatorio in conseguenza della comunicazione d'informazioni di cui al primo comma.

Qualora emerga la possibilità di un coinvolgimento personale di un funzionario o di un agente del/della [Istituzione], l'ufficio informa dell'avvio o della prosecuzione dell'indagine il segretario generale, il direttore generale del personale e dell'amministrazione ed il direttore generale o caposervizio interessato.

Articolo 3

Accesso alle informazioni e ai documenti

Gli agenti dell'ufficio hanno accesso, nei locali del/della [Istituzione], a tutte le informazioni e documenti pertinenti, anche su supporto elettronico, in possesso dei servizi o di funzionari o agenti del/della [Istituzione].

Articolo 8

Informazione dell'interessato riguardo all'indagine

Nella fattispecie di cui all'articolo 7, l'interessato viene informato prontamente se ciò non rischia di nuocere all'indagine. In ogni caso, non possono trarsi conclusioni riguardanti la persona di un funzionario o di un agente del/della [Istituzione] senza aver dato all'interessato la possibilità di esprimersi su tutti i fatti che lo concernono.

Gli agenti dell'ufficio sono autorizzati a copiare tutti o parte delle informazioni e documenti di cui al primo comma. In funzione delle esigenze dell'indagine, essi possono prendere possesso di qualsiasi documento o supporto originale.

Nei casi eccezionali in cui si debba ricorrere ai mezzi investigativi di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale e in cui ai fini dell'indagine sia necessaria la massima segretezza, con l'accordo del segretario generale è possibile differire tale obbligo di dare al funzionario o all'agente del/della [Istituzione] la possibilità di esprimersi.

Articolo 4

Assistenza da parte dell'Ufficio di sicurezza

Su domanda del direttore dell'ufficio, l'Ufficio di sicurezza del/della [Istituzione] assiste gli agenti dell'ufficio nell'esecuzione materiale delle loro indagini.

Articolo 9

Informazione riguardo all'archiviazione dell'indagine

Se non risulta alcun elemento a carico del funzionario o agente del/della [Istituzione], l'indagine interna che lo riguarda viene archiviata mediante decisione del direttore dell'ufficio, il quale ne informa per iscritto l'interessato.

Articolo 10

Sospensione dell'immunità

Le domande di un'autorità di polizia o di un'autorità giudiziaria nazionale intese ad ottenere la sospensione dell'immunità di un funzionario o agente del/della [Istituzione] per un caso interno d'irregolarità, di

Fatto a Bruxelles, il . . .

frode o di ogni altra attività economica o finanziaria illecita, sono sottoposte al parere del direttore dell'ufficio.

Articolo 11

Decorrenza di efficacia

La presente decisione ha effetto dal 1° giugno 1999.

[Istituzione]

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2377/90 che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(1999/C 131/05)

COM(1999) 130 def. — 1999/0072(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 18 marzo 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che dall'adozione del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2728/98 della Commissione⁽²⁾, il quadro normativo dei prodotti medicinali veterinari è cambiato profondamente soprattutto a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali⁽³⁾, e delle modifiche apportate, mediante la direttiva 93/40/CEE⁽⁴⁾ alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari⁽⁵⁾ e alla direttiva 81/852/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai proto-

colli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove, effettuate su medicinali veterinari⁽⁶⁾;

considerando che il comitato per i medicinali veterinari deve ora rendere conto direttamente all'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali cui spetta formulare, per il tramite del suddetto comitato, un parere sui limiti massimi di residui di medicinali veterinari ritenuti accettabili negli alimenti di origine animale, conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2743/98⁽⁸⁾, stabilisce i diritti spettanti all'Agenzia per l'esame delle domande di definizione, modifica o estensione dei limiti massimi di residui;

considerando che di conseguenza occorre modificare il regolamento (CEE) n. 2377/90 al fine di attribuire all'Agenzia il compito di evadere le domande relative alla definizione, alla modifica e all'estensione dei limiti massimi di residui ed allineare il processo decisionale per l'autorizzazione e la vigilanza dei prodotti medicinali ad uso veterinario a quello introdotto dal regolamento (CEE) n. 2309/93;

considerando che l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie emerso dai negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, approvato a nome della Comunità europea mediante decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), sancisce l'ob-

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 343 del 18.12.1998, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 317 del 6.11.1981, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 214 del 24.8.1993, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 345 del 19.12.1998, pag. 3.

bligo della trasparenza in riferimento ai provvedimenti sanitari⁽⁹⁾; che il regolamento (CEE) n. 2377/90 deve pertanto essere adeguato per consentire alla Comunità di ottemperare agli obblighi che le incombono in virtù dell'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1) Gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 6

1. Per ottenere che venga inclusa negli allegati I, II o III una sostanza farmacologicamente attiva, destinata ad essere impiegata in medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione alimentare, la domanda di definizione di un limite massimo di residui va presentata all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali istituita dal regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, in appresso denominata "Agenzia".

Tale domanda deve contenere le informazioni e gli elementi specifici di cui all'allegato V ed essere conforme ai principi fissati nella direttiva 81/852/CEE.

2. La domanda deve essere accompagnata dai diritti spettanti all'Agenzia.

Articolo 7

1. Il comitato per i medicinali veterinari di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 2309/93 è incaricato di formulare il parere dell'Agenzia relativamente alla classificazione delle sostanze che figurano negli allegati I, II, III o IV del presente regolamento.

2. Gli articoli 52 e 53 del regolamento (CEE) n. 2309/93 sono applicabili ai fini del presente regolamento.

3. L'Agenzia vigila affinché il parere del comitato sia formulato entro 120 giorini dalla ricezione di una domanda valida.

Qualora le informazioni presentate dal richiedente siano insufficienti per l'elaborazione del parere, il comitato può chiedergli di fornire informazioni complementari entro un termine specifico. Il termine di 120 giorni comincia a decorrere dal momento in cui sono state fornite le informazioni complementari.

4. L'Agenzia invia il parere al richiedente il quale, entro 15 giorni dalla ricezione del parere, può notificare per iscritto all'Agenzia l'intenzione di presentare ricorso. In tal caso, entro 60 giorni dalla ricezione del parere, trasmette all'Agenzia le ragioni particolareggiate del ricorso. Entro 60 giorni dalla loro ricezione il comitato valuta l'opportunità di rivedere il proprio parere; le conclusioni in merito al ricorso sono allegate alla relazione di cui al paragrafo 5.

5. L'Agenzia trasmette alla Commissione e al richiedente il parere definitivo del comitato entro 30 giorni dalla sua adozione. Il parere è corredato di una relazione contenente la valutazione del comitato circa la sicurezza della sostanza e la motivazione delle sue conclusioni.

6. La Commissione prepara un progetto di misure nel rispetto del diritto comunitario ed avvia la procedura prevista dall'articolo 8. Il comitato permanente per i medicinali veterinari, di cui all'articolo 8, adegua il proprio regolamento interno al fine di tenere conto delle competenze attribuitegli dal presente regolamento.»

2) L'articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

«1. Le parole "comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive relative ai medicinali veterinari" sono sostituite dalle parole "comitato permanente per i medicinali veterinari"».

3) All'articolo 8, paragrafo 2, le parole «comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive relative ai medicinali veterinari» sono sostituite dalle parole «comitato permanente per i medicinali veterinari».

4) La prima frase dell'articolo 9, paragrafo 2, è sostituita dalla frase seguente:

«La Commissione esamina al più presto i motivi adottati dallo Stato membro in questione e consulta il comitato per i medicinali veterinari, dopodiché emette il proprio parere e prende le opportune misure; il responsabile della commercializzazione può essere invitato a presentare al comitato chiarimenti orali o scritti.»

5) Nell'articolo 10 le parole «comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive relative ai medicinali veterinari» sono sostituite dalle parole «comitato permanente per i medicinali veterinari».

6) L'articolo 12 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 12

A seguito di modifiche degli allegati I, II, III o IV, la Commissione pubblica al più presto una sintesi della valutazione della sicurezza delle sostanze in questione esaminate dal comitato per i medicinali veterinari. È garantita la riservatezza di eventuali dati oggetto di proprietà industriale. L'Agenzia mette a disposizione delle autorità competenti e della Commissione i metodi di analisi atti ad individuare la presenza di residui.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ... 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽⁹⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

MEDIA II — Sviluppo e distribuzione (1996-2000)**Realizzazione di un programma di incoraggiamento allo sviluppo e alla distribuzione di opere audiovisive europee****Invito a presentare proposte 8/99****Sostegno allo sviluppo di progetti di produzione e di imprese di produzione**

(1999/C 131/06)

1. Introduzione

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di incoraggiamento allo sviluppo e alla distribuzione di opere audiovisive europee (Media II — Sviluppo e distribuzione (1996-2000), adottata dal Consiglio l'11 luglio 1995 (95/563/CE) e pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 321 del 30.12.1995, pag. 25.

Fra le azioni da realizzare nel contesto della decisione di cui sopra figurano:

- la promozione dello sviluppo di progetti di produzione destinati al mercato, in particolare il mercato europeo;
- l'incoraggiamento allo sviluppo delle imprese di produzione.

2. Oggetto

Il presente invito è rivolto alle imprese di produzione indipendenti europee la cui attività contribuisce alla realizzazione degli obiettivi descritti. L'invito specifica le modalità di richiesta dei documenti necessari alla presentazione di una proposta, in vista dell'ottenimento di un contributo finanziario comunitario.

Il servizio della Commissione incaricato della gestione del presente invito a presentare proposte è l'unità «Misure per lo sviluppo dell'industria audiovisiva» della direzione generale X, Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo.

Le imprese europee che desiderano rispondere al presente invito a presentare proposte e ricevere il documento «Linee direttrici per presentare una proposta al fine di ottenere una contribuzione finanziaria nel settore sviluppo — Finanziamento dello sviluppo simultaneo di "pacchetti di progetti"» dovranno spedire la loro richiesta per posta o telefax all'indirizzo seguente:

Commissione europea, sig. Jacques Delmoly, capo unità, DG X/C/2, T 120 — 01/02, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telefax (32-2) 299 92 14.

La Commissione si impegna a inviare il documento di cui sopra entro due giorni dalla ricezione della richiesta.

I termini ultimi per la consegna delle proposte all'indirizzo summenzionato sono:

- il 15.7.1999
 - l'1.12.1999.
-